



492 - 3 AGO. 2006 *lu*

OGGETTO: art. 2, comma 1ter della Legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 e s.m.i. - Affidamento In regime di concessione all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL s.p.a. della rete viaria regionale - Approvazione schema di contratto di servizio ed autorizzazione alla stipula. Revoca D.G.R. n. 519 del 28.04.2005.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell' Assessore ai Lavori Pubblici e Politica per la Casa di concerto con l'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio e con l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico- finanziaria e Partecipazione;

### PREMESSO:

**CHE** con la legge del 15 marzo 1997, n. 59 veniva sancita la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

**CHE** il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 conferiva funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**CHE** con la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 si provvedeva all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

**CHE** il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 individuava le reti autostradali e stradali nazionali, a norma dell'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**CHE** con D.P.C.M. del 21.02.2000 si provvedeva ad individuare ed a trasferire, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D .Lgs. 112/98 le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

**CHE** con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 19.10.2000, n. 18 si stabilivano i criteri per l'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'art. 206 della suddetta L.R. 6 agosto 1999, n. 14;

**CHE** con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 10.04.2001 si individuava la rete viaria regionale, tra quella trasferita dallo Stato con D.P.C.M. 21.02.2000;

**CHE** l'art. 124 della suddetta L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e s.m.i., che individua le competenze riservate alla Regione Lazio in materia di gestione della rete viaria regionale;

*lu*

492 - 3 AGO. 2006 *ly*

**VISTA** la legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12 che, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale all'epoca vigente, nonché di quanto previsto dall'art. 194 della legge regionale 06 agosto 1999 n. 14, ha promosso l'istituzione dell'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.a.

VISTO l'atto n. 31311 di rep. e n. 7215 di Raccolta del dr. Mario Scattoni, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti in Roma, Velletri e Civitavecchia, con cui viene costituita la società Azienda Strade Lazio - ASTRAL s.p.a.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 32 del 24 gennaio 2003 con la quale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12/2002, è stato approvato l'articolato del Contratto di Servizio fra l'Assessorato ai Trasporti e Lavori Pubblici - Direzione regionale Infrastrutture e l'Azienda Strade Lazio - ASTRAL s.p.a.;

 PRESO ATTO che in data 23 febbraio 2003 è stato sottoscritto tra l'Azienda e la Regione, per atto del dott. Francesco Mazzotta repertorio n. 5767 del 26.02.2003 il Contratto di Servizio per l'affidamento all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL s.p.a. delle funzioni di cui all'articolo 124, comma 1, lettera c) della legge regionale 14/1999;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 519 del 28 aprile 2005 con la quale in attuazione dell'art. 61 della legge regionale 9/2005 è stato approvato lo schema di Contratto Integrativo di Servizio da stipularsi tra la Regione Lazio e l'ASTRAL s.p.a.;

PRESO ATTO che il Contratto Integrativo di Servizio di cui allo schema approvato non è mai stato sottoscritto tra le parti;

CONSIDERATO che l'art. 61 della legge regionale n. 9 del 17.2.2005 e l'articolo 97 della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006 hanno modificato ed integrato gli artt. 124 e 125 della legge 14/99, nonché gli artt. 1 e 2 della legge regionale 12/2002, talchè si rende necessario procedere ad una sostanziale riscrittura del contratto di servizio di cui all'atto n. 5767 del 26.02.2003;

**VISTO** il comma 1 ter dell'art. 2 della suddetta L.R. n. 12/02 il quale prescrive che la rete viaria regionale venga data in concessione all'Astral Spa per l'espletamento delle funzioni e dei compiti ad essa conferiti;

**VISTO** che la stessa legge regionale prescrive all'art. 6 che l'affidamento delle funzioni avvenga sulla base di "appositi contratti di servizi" da stipulare in conformità alle indicazioni contenute negli atti di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell'art. 124 comma 1 let. a) della l.r. 14/99;

**VISTA** la deliberazione Giunta Regionale n. 257 del 2 maggio 2006 - Istituzione dell'Inventario generale dei beni immobili della Regione Lazio ed in

*ly*

492 - 3 AGO. 2006

ly

particolare l'allegato A2 "Demanio accidentale strade regionali trasferite dallo Stato";

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6.09.2002 e successive modificazioni;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria n. 1 dell'11.11.04;

**RITENUTO** in ragione di quanto sopra, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 514 del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i., alla concessioni in uso dei beni demaniali di che trattasi in quanto resta altresì salvaguardata la condizione prevista: "purché sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio";

CHE lo stesso regolamento prevede che ciò avvenga con apposita "concessione amministrativa" la cui stipula sia autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale;

**VISTO** lo schema di contratto di Servizio concordato con ASTRAL s.p.a. e predisposto dalla Direzione regionale Infrastrutture di concerto con la Direzione Regionale Provveditorato e Patrimonio per l'affidamento all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL s.p.a. in regime di concessione della rete viaria regionale;

**CONSIDERATO** che il suddetto schema di contratto sostituisce il precedente contratto di Servizio stipulato tra le parti con atto del 26.02.2003, rep. 5767;

CHE, pertanto, occorre revocare la propria deliberazione n. 519 del 28 aprile 2005 con la quale veniva approvato lo schema di contratto integrativo di Servizio mai sottoscritto tra le parti e non più attuale;

**VISTO** lo schema di atto di concessione predisposto per la firma della struttura competente della Direzione regionale Demanio Patrimonio e Provveditorato ritenuto idoneo ed esaustivo ai fini prefissati;

Il presente provvedimento, ai sensi della nota Segretario Generale prot. n. 66429 del 24 maggio 2006, non è soggetto a concertazione.

ALL' UNANIMITA'

### DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

1. di sostituire il precedente contratto di Servizio stipulato con atto del 26.02.2003, rep. 5767 a far data dalla sottoscrizione del nuovo contratto il cui schema viene approvato al successivo punto 3;
2. di revocare la propria deliberazione n. 519 del 28 aprile 2005;

ly



3. approvare lo schema di Contratto di Servizio, allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante, per l'affidamento all'Azienda Strade Lazio - ASTRAL s.p.a in regime di concessione della rete viaria regionale come meglio descritta ed individuata nell'allegato A2 "Demanio accidentale strade regionali trasferite dallo Stato" alla deliberazione Giunta Regionale n. 257 del 2 maggio 2006, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti ad essa conferiti dalla L.R. n. 12/02;
4. di approvare lo schema di atto di concessione allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e di dare mandato al Direttore della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato alla sottoscrizione;
5. Di dare mandato al Direttore Vicario del Dipartimento Istituzionale alla stipula del Contratto di Servizio di cui al precedente punto 3. secondo lo schema che si approva;
6. Di dare mandato ai Direttori della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato e della Direzione regionale Infrastrutture o loro delegati, per la firma del verbale di consegna e degli ulteriori atti necessari per l'effettivo svolgimento delle funzioni conferite alla Società Astral Spa.



Desktop\schema  
contratto allegato.do

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEG. alla DELIB. N. 492  
DEL 3 AGO 2006

**SCHEMA DI  
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA STRADE LAZIO -  
ASTRAL S.p.A. IN REGIME DI CONCESSIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE LAZIO**

**ROMA**

L’anno duemilasei, il giorno ..... del mese di ....., alle ore .....e seguenti, in Roma, innanzi a me, ..... ufficiale rogante per gli atti e contratti dell’Amministrazione Regionale sono comparsi, omessa l’assistenza dei testimoni, con il mio consenso:

la REGIONE LAZIO, codice fiscale 80143490581, in persona del ..... nato a ..... il ....., e residente per la carica in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, 00147, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore Vicario del Dipartimento Territorio della Regione Lazio (d’ora in poi “Regione”), come da deliberazione della Giunta Regionale n. .... del ....., di affidamento in regime di concessione all’Azienda Strade Lazio – ASTRAL s.p.a della Rete Viaria Regionale e di approvazione dello schema del presente contratto che si allega in copia al presente atto (Allegato A)

E

l’AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 07244131004, con sede in Roma, via del Pescaccio n. 96-98, 00166, in persona di ..... nato a..... il....., e residente per la carica in Roma, via del Pescaccio nn. 96/98, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A., d’ora in avanti denominata “Azienda”, giusta delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 22 dicembre 2005, ed in forza dei poteri allo stesso conferiti con delibera del Consiglio di amministrazione del 28 dicembre 2005.

1  
DS

Tra detti componenti, della cui identità personale, poteri e qualifica, io, Ufficiale rogante, sono certo:

**Premesso che**

- la Regione, con legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale all'epoca vigente, nonché di quanto previsto dall'art. 194 della legge regionale 06 agosto 1999 n. 14, ha promosso l'istituzione dell'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A, società con capitale sociale prevalentemente pubblico, essendo riservato agli enti pubblici soci una quota maggioritaria complessivamente non inferiore al 65%;
- in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge regionale n. 12/2002, è stata costituita la Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A., giusta atto notaio Mario Scattone del 15 ottobre 2002, rep. n. 31311, raccolta n. 7215;
- lo statuto dell'Azienda specifica, all'articolo 7, che *"La Regione Lazio partecipa alla società e mantiene una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 51% dello stesso"*;
- l'atto costitutivo dà atto che il capitale sociale è sottoscritto per il 99% dalla Regione Lazio e per il rimanente 1% dall'Agenzia Regionale per gli investimenti e lo sviluppo - Sviluppo Lazio S.p.A. c, pertanto, l'Azienda è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione;
- in data 26 febbraio 2003, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della citata legge regionale n. 12 del 2002, è stato sottoscritto tra l'Azienda e la Regione, per atto del dott. Francesco Mazzotta, nella sua qualità di ufficiale rogante per gli atti e contratti dell'Amministrazione Regionale, Rep. n. 5767 del 26.02.2003, il "contratto di servizio per l'affidamento all'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.- delle funzioni di cui all'articolo 124, comma 1, lett. c, della legge regionale 14/1999";
- l'art. 61 della legge regionale n. 9 del 17 febbraio 2005 c, da ultimo, l'art. 97 della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006 hanno modificato ed integrato gli artt. 124 e 125 della legge 14/99, nonché gli artt. 1 e 2 della legge regionale 12/2002, talché si rende necessario procedere ad una sostanziale riscrittura del contratto di servizio stipulato in data 26 febbraio 2003;
- la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 2 maggio 2006, ha istituito ai sensi dell'art. 544 del Regolamento Regionale n. 1/2002 e s.m.i. l'inventario generale dei beni immobili regionali tra i quali la rete viaria regionale come meglio individuata

- nell'allegato A.2 "demanio accidentale strade regionali trasferite dallo Stato" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 10 aprile 2001 (Allegato C);
- la Regione, ferme restando le funzioni proprie di programmazione, coordinamento ed indirizzo, relativamente alla Rete Viaria Regionale, ha intenzione, per il tramite del presente contratto di servizio (d'ora in poi "Contratto"), sostitutivo del precistente contratto stipulato in data 26 febbraio 2003:
    - a) di affidare in regime di concessione all'Azienda la rete viaria regionale;
    - b) di affidare all'Azienda l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui è titolare in forza dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e s.m.i.;
    - c) di affidare all'Azienda - nelle more della stipula dei protocolli di intesa finalizzati all'ingresso delle province nella compagine societaria - le funzioni relative alla Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **TITOLO I NORME GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Premesse**

Le premesse al Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **Articolo 2**

##### **Finalità**

Le parti, per come in epigrafe esattamente individuate, dichiarano, per il tramite del Contratto, di volere sostituire, come in effetti sostituiscono, il precedente contratto di servizio, stipulato tra le stesse parti per atto del dott. Francesco Mazzotta, nella sua qualità di ufficiale rogante per gli atti e contratti dell'Amministrazione Regionale, Rep. n. 5767 del 26.02.2003.

#### **Articolo 3**

##### **Definizioni contrattuali**

Ai fini del Contratto, le parti convengono espressamente di assegnare alle seguenti espressioni il significato di seguito specificato:

**Accessi e diramazioni:** è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 22 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

**Aggiornamento periodico del Contratto:** è la procedura di aggiornamento dei contenuti del Contratto effettuata a cadenze prestabilite per assicurare la massima efficacia nello svolgimento dei servizi e la loro adeguatezza alle condizioni economiche e sociali della Regione.

**Attraversamenti ed uso della sede stradale:** è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 25 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

**Canone:** è la somma dovuta, dal richiedente un provvedimento autorizzatorio/concessorio, di cui ai titoli I e II del Codice della Strada, per l'uso o l'occupazione delle strade, nonché delle loro pertinenze.

**Codice della Strada:** è il complesso delle norme contenute nel Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e nelle sue successive modifiche e/o integrazioni.

**Competizioni sportive su strada:** è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 9 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

**Costruzione della Rete Viaria Regionale:** è il complesso delle attività necessarie:

- a) per la realizzazione di nuova viabilità destinata a essere ascrivita al demanio regionale;
- b) per l'ammodernamento, l'adeguamento, l'ampliamento e lo sviluppo della Rete Viaria Regionale.

**Espropriazioni:** è il complesso delle funzioni e dei compiti relativi al procedimento espropriativo di cui al comma 1, lettera b-bis dell'art.2 della legge regionale 12/2002 e s.m.i..

**Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale:** è il complesso delle attività necessarie per l'esercizio delle competenze in materia di tutela ed uso delle strade, individuate dal titolo I e II del Codice della Strada e in particolare in materia di "Competizioni sportive su strada", "Veicoli eccezionali e Trasporti in condizioni di eccezionalità", "Occupazione della sede stradale", di "Opere, depositi e cantieri stradali", di "Accessi e diramazioni", di "Pubblicità sulle strade e sui veicoli", di "Pertinenze delle strade", di "Attraversamenti ed uso della sede stradale".

**Indirizzi per l'aggiornamento del Contratto:** sono gli indirizzi preventivamente formulati dalla Regione in funzione degli aggiornamenti periodici del Contratto per assicurare la massima efficacia nello svolgimento dei servizi e la loro adeguatezza alle condizioni economiche e sociali della Regione.

**Indirizzi per la formazione del programma triennale degli interventi:** sono gli indirizzi preventivamente stabiliti dalla Regione per:

- a) la formazione del Programma triennale degli interventi di Costruzione della Rete Viaria Regionale inerenti la nuova viabilità;
- b) la formazione, da parte dell'Azienda, della proposta di programma triennale degli interventi di Costruzione della Rete Viaria Regionale inerenti l'ammmodernamento, l'adeguamento, l'ampliamento e lo sviluppo della Rete Viaria Regionale e delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi;
- c) la formazione, da parte dell'Azienda, della proposta di programma triennale degli interventi di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale e delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi.

**Integrazione regionale alle spese di funzionamento:** è il concorso della Regione alle spese di funzionamento dell'Azienda finalizzato a consentire lo svolgimento degli adempimenti e delle attività previste dal Contratto.

**Interventi straordinari:** è il complesso degli interventi di Costruzione e/o di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale necessari per affrontare circostanze imprevedibili in sede di programmazione annuale, aventi carattere di urgenza o di somma urgenza, in conformità a quanto disposto dagli art. 146 e 147 del D.P.R. 554/99, individuati dall'Azienda anche su segnalazione della Regione, delle Province o degli altri organi preposti ai Servizi di Polizia Stradale.

**Manutenzione della Rete Viaria Regionale:** è costituita dall'insieme degli interventi tesi a mantenere in efficienza e in sicurezza, secondo il suo stato originale di costruzione o, comunque, secondo il suo stato di preesistenza e di corretta funzionalità, il corpo stradale nei suoi vari elementi costitutivi (i rilevati, il terreno di appoggio dei rilevati, le trincee e le relative scarpate, le pavimentazioni stradali costituite da strato di fondazione, strato di base, strato di collegamento e strato d'usura, le opere d'arte accessorie quali ponti, viadotti, gallerie, sottovia, muri di contenimento di sottoscarpa e di controripa, gli impianti accessori fissi comprese le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque e gli impianti di illuminazione, le opere a corredo quali spartitraffico, guard-rail, segnaletica, il verde comprese le alberature). Gli interventi di Manutenzione della Rete Viaria Regionale si distinguono in interventi di Manutenzione Ordinaria ed interventi di Manutenzione Straordinaria.

**Manutenzione Ordinaria:** gli interventi di Manutenzione Ordinaria sono tesi ad eliminare le cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze al fine di conservare lo stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni

di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione nella consistenza o nella potenzialità dell'impianto interessato, salvaguardando il valore del bene.

Rientrano nella manutenzione ordinaria ricorrente i lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica. Si individuano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come appartenenti a tale categoria, gli interventi: (i) che si ripetono in funzione delle singole stagioni (taglio dell'erba, potatura, sarchiatura essenze arbustive ed alberi di alto fusto con trasporto a discarica dei materiali di risulta, concimazioni, interventi di protezione, cure antiparassitarie, eliminazioni delle vegetazioni infestanti eventualmente presenti ai piedi dei *new jersey*, delle cordolature, delle recinzioni, etc.); (ii) di sgombero della neve e/o spargimento di sale; (iii) di mantenimento degli impianti elettrici in valido funzionamento (verifica dei corpi illuminanti, sostituzione lampade e corpi; verifica della verticalità dei pali e loro verniciatura; verifica dell'integrità dei collegamenti e della continuità elettrica per la messa a terra; verifica dello stato di efficienza di cassette e quadri elettrici; verifica del corretto funzionamento degli impianti semaforici; verifica, nelle gallerie e nei sottovia, del funzionamento degli impianti di aerazione e delle carpenterie di sostegno degli impianti stessi); (iv) di pulizia ciclica delle opere civili ed idrauliche, ivi comprese quelle poste a protezione delle scarpate dall'erosione e dall'infiltrazione delle acque meteoriche, con eventuale rifacimento delle cordolature o risagomatura dei canali di smaltimento delle acque meteoriche; (v) di rifacimento della segnaletica orizzontale; (vi) di lavaggio periodico, di mantenimento della visibilità e di sostituzione per inefficienza della segnaletica verticale, dei delinatori, delle gemme; (vii) di nuova segnaletica verticale in caso di necessità puntuali, secondo le prescrizioni di cui al Codice della Strada; (viii) di riparazione di buche, purché eseguiti con materiali uguali o analoghi a quelli preesistenti o comunque funzionali alla sicurezza stradale (nel caso in cui venga meno l'efficienza della fondazione del corpo stradale l'intervento deve ritenersi di manutenzione straordinaria); (ix) di pulizia e tinteggiatura gallerie; (x) di mantenimento dell'integrità di *guard-rail* e delle reti di protezione (verifica efficienza bullonature, sistemazione o sostituzione dei bulloni stessi; verifica e ripristino della verticalità e dell'allineamento).

Per interventi di manutenzione ordinaria non ricorrente si intendono i lavori per i quali non è possibile una programmazione ciclica dipendendo da fatti eccezionali od imprevedibili. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come appartenenti a tale categoria i lavori: i) di sostituzione puntuale del *guard-rail*, del *new-jersey*, della segnaletica verticale, dei delinatori, delle gemme, di parte degli impianti di illuminazione e degli impianti elettrici in genere (semafori, lampeggianti, ventilatori gallerie, indicatori ecc.) danneggiati da eventi accidentali; ii) di riparazione di lieve entità sui giunti non interessanti il sistema nel complesso;

iii) di rifacimento del manto d'usura, purché si tratti di interventi eseguiti con materiali uguali o analoghi a quelli preesistenti o comunque funzionali alla sicurezza stradale; iv) di mantenimento dell'integrità dei delineatori di sagoma e loro eventuale sistemazione o sostituzione; v) di mantenimento dell'integrità delle scarpate, di rilevati e trincee, compresi i muri di sostegno; vi) di pronto intervento e di immediata esecuzione (sgombrò della carreggiata stradale da materiali che si dovessero in essa riversare a seguito di frane, smottamenti, alluvioni, trombe d'aria o comunque di eventi atmosferici in genere; eliminazione di alberi, piante e rami pericolanti la cui caduta possa creare pericolo o pregiudizio al traffico ed alla pubblica e privata incolumità, le potature conseguenti a rotture di rami per carico neve; pulizia del manto stradale da materiali di qualsiasi genere versati su di esso).

**Manutenzione Straordinaria:** è il complesso delle attività incidenti sulla struttura del corpo stradale della Rete Viaria Regionale, aventi la finalità di rimediare al degrado profondo dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali della strada e necessarie al ripristino della funzionalità della viabilità, non comportanti modifiche al corpo stradale, alle opere ed agli impianti. Questo tipo di manutenzione ha un andamento periodico discontinuo e comprende gli interventi di seguito elencati: a) riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi profondi del corpo stradale (piano di posa dei rilevati, strato di fondazione, strato di base, strato di collegamento); b) rifacimento del manto d'usura con materiali innovativi e comunque diversi da quelli preesistenti; c) interventi di restauro, ristrutturazione, consolidamento, sostituzione o rifacimento parziale delle opere d'arte connesse al corpo stradale (ponti, viadotti, gallerie, sottovia, muri di contenimento di sottoscarpa e di controripa, rifacimento o sostituzione dei giunti nel caso di impossibilità di una loro riparazione puntuale, etc...); d) rifacimento totale intonaci, con relativa scarifica, o sostituzione totale dei pannelli nelle gallerie; e) consolidamento su scarpate interessate da fenomeni erosivi e/o da movimenti franosi, sempre che non comportino inserimento di nuove opere d'arte o di nuove strutture; f) rifacimento dei marciapiedi ed opere ad essi connesse nei Comuni aventi meno di 10.000 abitanti.

**Occupazione della sede stradale:** è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 20 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

**Onere per Istruttoria Tecnica:** è la somma che il richiedente un provvedimento autorizzatorio/concessorio, di cui ai titoli I e II del Codice della Strada, è tenuto a versare all'Azienda a titolo di concorso alle spese del procedimento amministrativo e tecnico.

**Opere, depositi e cantieri stradali:** è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 21 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

**Pertinenze delle strade:** è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 24 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

**Piano economico-finanziario:** è il documento predisposto dall'Azienda per ogni periodo temporale compreso tra due successivi aggiornamenti del contratto contenente le previsioni relative al conto economico, al *cash flow* ed allo stato patrimoniale

**Progettazione della Rete Viaria Regionale:** è il complesso delle attività descritte dall'art. 16 e seguenti della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i e dalle corrispondenti norme contenute nel regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, finalizzato alla Costruzione e/o alla Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale.

**Proposte per l'aggiornamento del Contratto:** sono le proposte, formulate dall'Azienda sulla base degli indirizzi comunicati dalla Regione, finalizzate agli aggiornamenti periodici del Contratto per assicurare la massima efficacia nello svolgimento dei servizi e la loro adeguatezza alle condizioni economiche e sociali della Regione.

**Pubblicità sulle strade e sui veicoli:** è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 23 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

**Regolamento di esecuzione del Codice della Strada:** è il complesso delle norme contenute nel D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 e nelle sue successive modifiche e/o integrazioni.

**Rete Viaria Regionale:** è la rete viaria regionale esistente, comprensiva di tutte le pertinenze, individuata nel D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 10 aprile 2001 e riportata nell'Allegato B del Contratto, nonché la rete viaria individuata in successivi atti di modifica e integrazione dei suddetti atti e quella di nuova costruzione una volta ascritta al demanio regionale, comprensive delle opere e impianti pubblici ad esse appartenenti, pertinenti, o comunque connessi.

**Risorse finanziarie per gli investimenti:** è il complesso delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione all'Azienda con vincolo di destinazione, finalizzate alla realizzazione degli investimenti previsti dai Programmi triennali ed annuali di Costruzione e Manutenzione Straordinaria inerenti la Rete Viaria Regionale.

**Spese generali:** rappresentano il corrispettivo per la progettazione e le altre spese tecniche previste dall'art. 17, punto b7, del DPR 554/99, connesse all'esecuzione degli interventi previsti dai programmi triennali ed annuali, riconosciuto all'Azienda nella misura forfetaria del 12% (dodicipercento) dell'importo dei lavori a base d'asta. Tale somma resta fissa ed invariata anche a seguito di eventuali maggiori costi dell'opera.

**Veicoli eccezionali e Trasporti in condizioni di eccezionalità:** è l'istituto previsto e disciplinato dall'art. 10 del Codice della Strada e dalle norme del Regolamento di esecuzione.

**Vigilanza della Rete Viaria Regionale:** è l'attività disciplinata nei titoli I e II del Codice della Strada, comprendente: a) il controllo tecnico volto a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la verifica dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, la verifica della corretta apposizione e manutenzione della segnaletica; b) il servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada consistente nell'attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e nell'attività di tutela e di controllo sull'uso delle strade (art. 11, lett. a, c lett. e, del Codice della Strada).

#### **Articolo 4**

##### **Costituzione e durata del rapporto di concessione**

1. La Regione (d'ora in poi anche "Concedente") con il presente atto trasferisce all'Azienda (d'ora in poi anche "Concessionario") la Rete Viaria Regionale in regime di concessione ai sensi dell'art. 2, comma 1ter della legge regionale 12/2002 e s.m.i..
2. La durata della concessione è pari alla durata del Contratto.

#### **Articolo 5**

##### **Compiti del Concessionario**

1. Il Concessionario provvede, in via esclusiva, a svolgere, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, i compiti spettanti alla Regione, nella qualità di ente proprietario della Rete Viaria Regionale, come specificati nel Contratto, salvo quelli che la Regione stessa ha delegato alle Province e, pertanto, pur in pendenza di controversie con la Regione, si obbliga a garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi affidati.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla stipula del Contratto, ad istituire il catasto delle strade regionali, a gestirlo ed a tenerlo aggiornato, rendendo disponibili le relative informazioni al Concedente.

#### **Articolo 6**

##### **Durata del Contratto ed aggiornamenti periodici**

1. Il Contratto ha la durata di anni diciannove a partire dalla data della sua sottoscrizione, salvo rinnovo;.
2. Il Contratto è aggiornato ogni cinque anni per assicurare la massima efficacia nello svolgimento dei servizi e la loro adeguatezza alle condizioni economiche e sociali della

Regione; il primo aggiornamento periodico del Contratto è effettuato dopo un triennio dalla sua sottoscrizione.

3. Ai fini dell'aggiornamento periodico del Contratto, sei mesi prima della scadenza dei periodi di cui al comma precedente, la Regione con apposita deliberazione della Giunta Regionale proposta dall'Assessore competente nella materia, di concerto con l'Assessore al Demanio e Patrimonio, definisce gli Indirizzi per l'aggiornamento del Contratto, comunicandoli all'Azienda.

4. L'Azienda entro sessanta giorni dal ricevimento degli Indirizzi per l'aggiornamento del Contratto, definisce le Proposte per l'aggiornamento del Contratto e nei successivi sessanta giorni Regione ed Azienda definiscono di comune accordo e sottoscrivono l'Aggiornamento periodico del Contratto.

#### Articolo 7

##### Oggetto

1. Con il Contratto, la Regione ; affida al Concessionario, che accetta, l'esercizio delle funzioni ed i compiti amministrativi riservati alla Regione stessa in materia di viabilità, di cui all'articolo 124, lettera c) della legge regionale n. 14/1999 e s.m.i. e di cui all'art. 2 della legge regionale 12/2002 e s.m.i;
2. All'Azienda in particolare compete:
  - a) la Progettazione della Rete Viaria Regionale, la Costruzione della rete Viaria Regionale, la Gestione amministrativa della Rete Viaria regionale e la Vigilanza della Rete Viaria Regionale;
  - b) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle Espropriazioni;
  - c) la Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale, fino alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 97 della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006;
  - d) la gestione delle opere, immobili ed impianti pubblici appartenenti, pertinenti, complementari o comunque, connessi alla Rete Viaria Regionale, presi in carico dall'Azienda con appositi verbali di consegna redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle direzioni regionali competenti e dall'Azienda stessa;
3. Nello svolgimento dei compiti e delle funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo, relativi alla Rete Viaria Regionale, la Regione si avvale del Concessionario che ha, in particolare, il compito di definire annualmente le seguenti proposte:



- I. proposte di programmazione triennale degli interventi di Costruzione della Rete Viaria Regionale inerenti l'ammodernamento, l'adeguamento, l'ampliamento e lo sviluppo, nonché la Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale e delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi. Le proposte, formulate sulla base degli indirizzi preventivamente forniti dalla Regione indicano l'ordine di priorità degli interventi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e/o da reperire;
  - II. proposte di programmazione annuale degli interventi finalizzati alla Costruzione ed alla Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale e delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi. Le proposte, formulate sulla base della programmazione triennale approvata dalla Regione indicano l'ordine di priorità degli interventi in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
4. Il Concessionario ha altresì il compito, su richiesta della Regione, di presentare:
- A. proposte per la definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni tecniche per la Vigilanza e la Manutenzione della Rete Viaria Regionale;
  - B. proposte per la definizione dei criteri e delle direttive per la fissazione dei Canoni;
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12/2002 e s.m.i, possono essere affidate all'Azienda, con specifici atti integrativi del Contratto, le attività tecnico-operative e strumentali, con particolare riferimento alla progettazione, alla costruzione ed alla gestione, necessarie per la realizzazione da parte della Regione di interventi ed iniziative inerenti la viabilità di qualunque livello non appartenente alla Rete Viaria Regionale.

#### **Articolo 8**

##### **Programma triennale e annuale degli interventi di Costruzione e Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale**

1. Entro il 10 ottobre di ogni anno la Regione approva e comunica al Concessionario gli Indirizzi per la formazione del programma triennale degli interventi, con riferimento tanto agli interventi inerenti l'ammodernamento, l'adeguamento, l'ampliamento e lo sviluppo della Rete Viaria Regionale e delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi quanto agli interventi di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale e delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi.

2. L'Azienda entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base degli indirizzi di cui al punto precedente trasmette alla Regione:

a) la proposta di programma triennale degli interventi inerenti l'ammodernamento, l'adeguamento, l'ampliamento e lo sviluppo della Rete Viaria Regionale e delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi insieme con la relativa proposta di programma annuale;

b) la proposta di programma triennale degli interventi di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale e delle opere, degli immobili e degli impianti pubblici ad essa appartenenti, pertinenti, complementari o comunque connessi insieme con la relativa proposta di programma annuale.

3. Le proposte indicano l'ordine di priorità degli interventi in relazione alle risorse finanziarie disponibili e prevedono la destinazione di una quota non superiore al 20% del totale dei programmi di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione di Interventi straordinari imprevedibili in sede di programmazione triennale o annuale ed aventi carattere di urgenza o di somma urgenza.

4. La Regione, anche sulla base delle proposte dell'Azienda formulate ai sensi del precedente comma 2 e delle eventuali osservazioni e modifiche che la Regione stessa riterrà di apportare, approva il programma triennale degli interventi di Costruzione della Rete Viaria Regionale ed il relativo programma annuale in cui sia la realizzazione di nuova viabilità destinata a essere iscritta al demanio regionale che l'ammodernamento, l'adeguamento, l'ampliamento e lo sviluppo della Rete Viaria Regionale ed il relativo programma annuale, nonché il programma triennale degli interventi di Manutenzione Straordinaria ed il relativo programma annuale.

#### **Articolo 9**

##### **Esecuzione del programma triennale e annuale degli interventi sulla Rete Viaria Regionale. Ascrizione al demanio regionale.**

1. L'Azienda si impegna a svolgere le attività necessarie alla esecuzione di quanto previsto nei programmi triennali ed annuali degli interventi di cui al precedente articolo 8.
2. Tutte le opere realizzate in esecuzione di quanto previsto nei predetti programmi sono ascritte al demanio regionale ed affidate all'Azienda in regime di concessione.
3. Con l'approvazione dei programmi triennali e annuali, la Regione individua ed assegna anche le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi da parte dell'Azienda.
4. Alle spese di progettazione ed alle altre spese tecniche previste dall'art. 17, punto b7, del DPR 554/99, connesse all'esecuzione delle opere previste dai programmi triennali ed annuali,

l'Azienda farà fronte con il corrispettivo forfetario riconosciuto per Spese generali pari al 12% (dodicipercento) dell'importo dei lavori a base d'asta, fermo restando che detta somma è fissa ed invariabile anche a seguito di eventuali maggiori costi dell'opera.

5. Per quanto riguarda le procedure di rendicontazione delle spese sostenute si rinvia a quanto indicato nel successivo articolo 14 del Contratto.

## **Articolo 10**

### **Ulteriori funzioni**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12/2002 e s.m.i., la Regione può affidare al Concessionario ulteriori funzioni e compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni e ai compiti già affidati in forza del Contratto (d'ora in poi "Ulteriori Funzioni").
2. La Regione affida le Ulteriori Funzioni esclusivamente con i contratti di servizio di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2002 e s.m.i.
3. L'Azienda svolge, altresì, le funzioni ed i compiti affidati dalle Province in attuazione di quanto stabilito dai protocolli d'intesa di cui all'art. 97 della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006.
4. L'Azienda svolge le Ulteriori Funzioni con obbligo di contabilità separata..

## **TITOLO II**

### **PREROGATIVE DEL CONCEDENTE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

## **Articolo 11**

### **Svolgimento delle attività di Manutenzione della Rete Viaria Regionale**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria sono quelle specificate nell'art. 3 (Definizioni contrattuali).
2. Nelle more della stipula dei protocolli di intesa di cui all'art. 97 della legge regionale 4/2006, le attività di Manutenzione Ordinaria della Rete Viaria Regionale spettano alle Province, mentre quelle di Manutenzione Straordinaria sono esercitate dall'Azienda.
3. L'Azienda si obbliga a svolgere le attività di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale nel rispetto del Contratto.
4. I criteri, le direttive e le prescrizioni tecniche di cui al punto precedente sono definite dalla Regione anche sulla base delle proposte formulate dal Concessionario ai sensi del punto A dell'art. 7 del Contratto e specificano nel dettaglio i "livelli di servizio" e gli "indicatori di stato" utili per realizzare il controllo sulla corretta esecuzione delle attività di manutenzione.

## Articolo 12

### **Standard qualitativi e quantitativi delle attività affidate, tempi di esecuzione e realizzazione, modalità per la verifica dei risultati conseguiti**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 12/2002 e s.m.i., entro e non oltre sei mesi dalla stipula del Contratto, Regione e Concessionario definiscono concordemente apposita Carta dei Servizi per regolamentare gli standard qualitativi e quantitativi da rispettare nello svolgimento della attività affidate, i tempi di realizzazione e le modalità per la verifica dei risultati conseguiti.
2. L'Azienda, nel corso della realizzazione delle attività di Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale e, comunque, dalla data di sottoscrizione del Contratto, si impegna:
  - **con riferimento agli "agli standard qualitativi e quantitativi"**
    - a fornire immediate e puntuali risposte alle istanze della Regione, delle Province, dei Comuni e degli utenti privati;
    - ad assicurare professionalità, strumenti ed attrezzature idonei per un adeguato svolgimento del procedimento amministrativo e tecnico connesso all'istruttoria delle singole pratiche;
  - **con riferimento ai "tempi":**
    - ad istruire le singole pratiche amministrative entro i tempi previsti dalla normativa vigente in materia (Codice della Strada, Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e legge n. 241/90 e s.m.i.);
  - **con riferimento alle "modalità per la verifica dei risultati conseguiti":**
    - a trasmettere trimestralmente alla Regione, ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, una relazione tecnica indicante, in forma sintetica, i parametri di riscontro delle attività realizzate nell'esercizio di riferimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero di pratiche istruite per tipologia in relazione al numero delle richieste pervenute; tempi medi di evasione delle pratiche; numero di sopralluoghi, numero di collaudi e/o di verifiche della regolare esecuzione degli interventi complessivamente affidati in relazione al criterio tempo/uomo utilizzabile per quantificare l'effettivo carico di lavoro; criticità rilevate e possibili azioni correttive.
3. L'azienda nella realizzazione degli **Interventi straordinari** si impegna:
  - **con riferimento agli "agli standard qualitativi e quantitativi":**
    - all'attivazione immediata delle procedure di urgenza e somma urgenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- ove ricorrano le condizioni di somma urgenza all'effettuazione del sopralluogo, alla redazione del verbale di somma urgenza ed all'affidamento diretto dei lavori entro tre giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato l'attivazione della procedura di somma urgenza, compatibilmente con la natura della stessa;
- con riferimento alle "modalità per la verifica dei risultati conseguiti":
  - ad informare tempestivamente la Regione, ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, con cadenza almeno trimestrale sulle iniziative adottate e sulle risorse finanziarie impegnate per la realizzazione degli Interventi straordinari anche ai fini delle eventuali rimodulazioni dei programmi annuali;
  - a presentare almeno annualmente alla Regione il consuntivo delle risorse utilizzate per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente.

### **Articolo 13**

#### **Vigilanza della Rete Viaria Regionale**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di Vigilanza della Rete Viaria Regionale sono quelle specificate nell'art. 3 (Definizioni Contrattuali).
2. Le predette attività sono svolte nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo.
3. In attesa dell'adeguamento normativo regionale in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza regionale, previsto dall'art. 47 della Legge regionale 27 febbraio 2004 n. 2, l'esercizio delle attività di Vigilanza della Rete Viaria Regionale implica per il Concessionario, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada e dell'art. 25, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'obbligo di procedere al rapporto relativo alle violazioni alle disposizioni di cui al titolo II del Codice della Strada e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, alla Regione Lazio, Direzione regionale Bilancio e Tributi - Area contenzioso, che provvede a svolgere ogni fase del procedimento amministrativo sanzionatorio. Il servizio è esercitato dai soggetti autorizzati e, subordinatamente al superamento di un esame qualificato, da personale della Regione e dell'Azienda, limitatamente alle violazioni commesse sulla Rete Viaria Regionale.

### **TITOLO III**

#### **CORRISPETTIVI E TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE**

### **Articolo 14**

## **Corrispettivi, modalità di previsione delle spese, rendicontazione dei costi sostenuti e trasferimento delle risorse finanziarie**

### **1. Entrate**

Il Concessionario farà fronte a tutti gli oneri, nessuno escluso, connessi con il Contratto con le entrate derivanti da:

- Canoni
- Oneri per Istruttoria Tecnica
- Corrispettivi introitati per la gestione delle opere, immobili ed impianti pubblici appartenenti, pertinenti, complementari o, comunque, connessi alla Rete Viaria Regionale e dall'esercizio delle attività di Pubblicità sulle strade e sui veicoli;
- Integrazione regionale alle spese di funzionamento;
- Risorse finanziarie per gli investimenti;
- Oneri per Spese generali;

### **2. Canoni**

Per il primo triennio di operatività del Contratto una quota pari al 20% dei proventi, incassati dall'Azienda per conto della Regione a titolo di Canoni, è versata alla Regione per le proprie finalità istituzionali. Per i periodi successivi al primo triennio di operatività la determinazione della quota dei proventi, incassati dall'Azienda per conto della Regione a titolo di Canoni, da versare alla Regione è effettuata con le medesime procedure di cui all'art. 6 comma 3. .

### **3. Somme incassate**

Le somme incassate dal Concessionario a titolo di Canoni devono confluire su apposito conto corrente postale e la relativa quota di cui al precedente punto 2. deve essere versata alla Regione entro 60 giorni a decorrere dal 30 giugno e dal 31 dicembre di ogni anno. L'Azienda, contestualmente al versamento, dovrà inviare alla Direzione Regionale Demanio e Patrimonio ed alla Direzione Regionale Bilancio e Tributi l'estratto conto semestrale dell'apposito conto corrente postale.

### **4. Spese di funzionamento**

La Regione concorre con le modalità previste dal presente articolo alle spese di funzionamento dell'Azienda e, con le modalità previste dal successivo articolo 15, alle spese necessarie per la realizzazione dei programmi di Costruzione e di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale.

### **5. Integrazione regionale alle spese di funzionamento**

La determinazione dell'Integrazione regionale alle spese di funzionamento è effettuata contestualmente alle procedure di Aggiornamento periodico del Contratto previste all'art. 6.

6. L'Azienda, 120 giorni prima della scadenza della data di Aggiornamento periodico del Contratto, tenendo conto degli Indirizzi per l'aggiornamento del Contratto comunicati dalla Regione ed in armonia con le Proposte per l'aggiornamento del Contratto formulate, definisce il Piano economico-finanziario dell'Azienda per il periodo successivo. Nei successivi sessanta giorni Regione ed Azienda definiscono di comune accordo l'Integrazione regionale alle spese di funzionamento per il periodo di riferimento.
- 7 L'Integrazione regionale alle spese di funzionamento nel periodo di riferimento è aggiornata annualmente per tener conto dei recuperi di efficienza concordati tra Regione ed Azienda e dell'adeguamento all'inflazione (con applicazione dell'indice NIC annualmente determinato dall'ISTAT).
8. Durante il periodo di riferimento, su iniziativa della Regione, si può procedere in via straordinaria, all'adeguamento dell'Integrazione regionale alle spese di funzionamento in relazione a obblighi sopravvenuti conseguenti a particolari disposizioni della normativa nazionale.
9. Per il primo triennio di operatività del Contratto, l'Azienda, entro novanta giorni dalla firma del Contratto stesso, tenendo conto della effettiva situazione gestionale ed organizzativa in essere alla data del Contratto, definisce il Piano economico-finanziario e nei successivi trenta giorni Regione ed Azienda definiscono di comune accordo l'Integrazione regionale alle spese di funzionamento per il primo triennio di operatività del Contratto.
10. Il recupero di efficienza da conseguire nel primo periodo di operatività è sin d'ora stabilito nella misura dell'8,50% dell'Integrazione regionale alle spese di funzionamento da applicare in ciascuno degli anni successivi al primo.
11. Il Piano economico-finanziario di cui ai precedenti commi dovrà indicare specificatamente le quote di spese di funzionamento e di spese in conto capitale coperta dalle entrate di cui al punto 1 del presente articolo.
12. Il Piano economico-finanziario dovrà essere specificatamente articolato in ognuna delle attività di cui al precedente articolo 7, lettere a), b), c), d). Dovrà, inoltre, indicare, per quel che concerne le spese, separatamente i costi comuni di funzionamento inerenti le spese di struttura, infrastruttura tecnologica, spese generali, risorse umane in staff, ecc...
13. Il Piano economico-finanziario dovrà altresì indicare le specifiche voci in cui sono articolate le entrate e, in particolare, per quanto attiene alle autorizzazioni e concessioni dovrà articolare gli importi che l'Azienda prevede di introitare secondo quanto di seguito indicato in via esemplificativa e non esaustiva:

- attraversamenti longitudinali e trasversali con ferrovie, canali, acquedotti, reti fognarie, metanodotti, linee elettriche, cavi telefonici, di telecomunicazioni (reti TLC) in genere ecc., sia aeree che sotterranee;
- aperture di accessi carrabili o pedonali da strade a fondi agricoli, civili abitazioni e attività commerciali ed industriali;
- apertura di accessi ad impianti per la distribuzione carburanti ad uso autotrazione (liquidi e/o gassosi) in prossimità delle strade;
- rilascio di provvedimenti per richieste di concessioni in deroga, ai sensi del secondo comma dell'articolo 729/61, per edificazioni a distanza inferiore da quelle previste rispetto al confine di proprietà;
- parere sulle richieste di sanatoria edilizia di edifici a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale, in quanto ricadenti su aree sottoposte a vincolo (legge n. 47/85, articolo 32);
- installazioni pubblicitarie, anche di breve durata, nonché indicazioni di servizi utili (località turistiche, industriali, ecc.);
- transito di veicoli eccezionali che effettuano "trasporti in condizioni di eccezionalità", in relazione al carico trasportato e ai limiti di sagoma o massa;
- transito di veicoli per le competizioni sportive su strada.

#### **14. Rendicontazione annuale**

L'Azienda, entro trenta giorni dalla data di approvazione del proprio bilancio di esercizio, comunica alla Regione il conto consuntivo di tutte le spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario concluso, nonché le somme effettivamente incassate quale corrispettivo. Il conto consuntivo dovrà essere specificatamente articolato in ognuna delle attività di cui al precedente articolo 7, lettere a), b), c), d).

15. Al fine di consentire l'aggiornamento dell'inventario regionale, al documento consuntivo è allegato un elenco delle concessioni assentite sui beni appartenenti al demanio regionale.

#### **16. Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie**

I procedimenti per i trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda sono attivati entro trenta giorni dalla presentazione, da parte dell'Azienda, di semplice richiesta alla Regione, secondo le modalità di erogazione previste per l'attività di Costruzione della Rete Viaria Regionale e per quella di Manutenzione Straordinaria.

17. Relativamente all'Integrazione regionale alle spese di funzionamento, i procedimenti per i trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione all'Azienda sono attivati:

- per il primo 50 % entro trenta giorni dalla pubblicazione e conseguente operatività del bilancio regionale;
- per il restante 50% entro il mese di luglio dell'esercizio di riferimento.

18. Per quanto concerne l'Integrazione regionale alle spese di funzionamento, nelle more dell'approvazione del bilancio e dietro specifica motivata richiesta da parte della Azienda, si può procedere al trasferimento delle risorse finanziarie per dodicesimi coerentemente con quanto stabilito dalle vigenti norme finanziarie.

19. Nel caso in cui le risorse finanziarie trasferite all'Azienda a titolo di Integrazione regionale alle spese di funzionamento determinino un'eccedenza rispetto alle spese sostenute nell'anno di riferimento, tale eccedenza andrà ad incrementare le risorse proprie dell'Azienda destinate agli investimenti e di essa si terrà conto nella definizione del programma annuale degli interventi di Costruzione e di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale dell'esercizio successivo.

20. La stessa procedura si applica per i risparmi (ribassi d'asta, ecc.) conseguiti nella realizzazione delle opere previste dai programmi triennali ed annuali.

#### **Articolo 15**

##### **Costruzione e Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale**

1. La Costruzione e la Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale sono realizzate dal Concessionario, oltre che con le proprie risorse, con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione e accreditate all'Azienda con vincolo di destinazione secondo quanto previsto dal Piano economico-finanziario definito dall'Azienda per il periodo di riferimento.
2. Relativamente alla Manutenzione Straordinaria, le risorse finanziarie sono trasferite all'Azienda sulla base del programma annuale degli interventi di Manutenzione Straordinaria approvato dalla Regione e, ad eccezione delle risorse necessarie per la realizzazione degli Interventi straordinari, secondo le seguenti modalità:
  - 40% dell'ammontare complessivo dell'importo risultante a seguito dell'approvazione del programma degli interventi di Manutenzione Straordinaria (d'ora in poi "Acconto");
  - il 50%, al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo dei lavori e delle attività riferite al programma annuale pari o superiore al 30% del valore economico del programma stesso, che sarà certificato e documentato dall'Azienda.
  - il restante 10% ad ultimazione dei singoli interventi.
3. Relativamente alla Costruzione della Rete Viaria Regionale, le risorse finanziarie sono trasferite all'Azienda sulla base del programma annuale degli interventi di Costruzione della

Rete Viaria Regionale approvato dalla Regione e, ad eccezione delle risorse destinate alla realizzazione degli Interventi straordinari, secondo le seguenti modalità:

- 20% all'approvazione del programma annuale;
- 30% al compimento del 10% dell'importo dei lavori;
- 40% al compimento del 40% dell'importo dei lavori;
- 5% all'atto dell'ultimazione dei lavori;
- 5% ad approvazione degli atti di collaudo.

4. Le risorse destinate agli Interventi straordinari dai programmi annuali di Costruzione e Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale sono accreditate dalla Regione, con vincolo di destinazione, in un'unica soluzione ed in via anticipata all'Azienda.

#### **Articolo 16**

##### **Gestione amministrativa, Espropriazioni e Vigilanza della Rete Viaria Regionale**

1. Le attività affidate all'Azienda, in forza del Contratto riguardanti la Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale, le Espropriazioni, la Vigilanza sulla Rete Viaria Regionale ed ogni attività connessa alla concessione della Rete Viaria Regionale sono realizzate dal Concessionario con le risorse finanziarie previste dal Piano economico-finanziario.

#### **Articolo 17**

##### **Coperture assicurative**

1. Le garanzie assicurative per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi in relazione all'esecuzione delle attività svolte dall'Azienda in regime di concessione, di cui al precedente art. 5, sono a totale carico della Azienda stessa.
2. A tal fine, l'Azienda, si obbliga per tutta la durata della concessione a curare ogni atto del procedimento finalizzato alla sottoscrizione delle suddette garanzie assicurative, sopportandone per intero tutti gli oneri economici ad esse connessi.
3. L'Azienda rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Regione e si obbliga, altresì, a tenere indenne la Regione medesima da qualsivoglia azione di rivalsa intentata nei confronti della stessa dall'assicuratore e/o terzi.
4. Per quanto riguarda il corrente anno 2006 e/o fino al momento in cui l'Azienda non comunicherà di essere in grado di operare in autonomia finanziaria, la Regione si impegna ad estendere le coperture assicurative dalla stessa sottoscritte, anche in relazione alle attività svolte dall'Azienda in regime di concessione, ed al pagamento del relativo premio assicurativo salvo il

rimborso da parte dell'Azienda del premio, delle spese e dei maggiori oneri inerenti l'estensione delle garanzie.

## Articolo 18

### Informazioni e controllo

1. In considerazione delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza che la Regione esercita sull'Azienda, quest'ultima è tenuta a fornire le seguenti informazioni, con le modalità appresso specificate:

a) aggiornamento trimestrale del Piano economico-finanziario con evidenziazione degli scostamenti rispetto alle previsioni ed indicazione delle conseguenti iniziative;

b) schede trimestrali sullo stato di avanzamento dei singoli interventi di Costruzione della Rete Viaria Regionale, di Interventi straordinari e di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale corredate da relazione esplicativa;

c) relazione trimestrale circa lo stato di avanzamento del programma degli interventi Costruzione della Rete Viaria Regionale, di Interventi straordinari e di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale;

d) relazione trimestrale sullo stato della Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale, con indicazione delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla Rete Viaria Regionale;

e) relazione trimestrale circa l'andamento della gestione, compresi i dati di natura economico-finanziaria e patrimoniale.

2. Siffatte informazioni devono essere rese dall'Azienda non oltre il quindicesimo giorno successivo alle rispettive scadenze. In particolare la relazione di cui al precedente punto 1, lettera d) sarà inviata anche alla Direzione regionale Demanio e Patrimonio.

3. La Regione si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto e l'Azienda nel rispetto delle esigenze di buona conduzione del servizio, si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per favorire le predette attività di controllo.

4. Salvo quanto diversamente previsto dal presente atto, l'Azienda è obbligata ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione della Regione, le irregolarità e/o le inadempienze che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.

La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso alle procedure di cui all'articolo 27 del Contratto non fanno venire meno l'obbligo dell'Azienda di procedere alla esecuzione delle

attività richieste dalla Regione con la comunicazione di cui al precedente comma, né in nessun caso, all'obbligo di garantire la continuità del servizio.

#### **Articolo 19**

##### **Canoni**

1. L'importo dei Canoni è determinato sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dalla Regione tenendo conto delle proposte dell'Azienda formulate ai sensi dell'art. 7, punto B del Contratto.
2. Fermo restando quanto stabilito al punto 2 del precedente art. 14, la Regione riconosce all'Azienda il diritto di percepire tutte le somme dovute da terzi a titolo di Canone, o come corrispettivo o ammontare comunque denominato, per le attività di Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale, nonché le somme relative agli Oneri per Istruttoria Tecnica, o quelle aventi titolo nella gestione delle opere, immobili ed impianti pubblici appartenenti, pertinenti, complementari o, comunque, connessi alla Rete Viaria Regionale

#### **TITOLO IV**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 20**

##### **Efficacia delle pattuizioni**

1. Per l'anno 2006 l'Azienda entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto trasmette alla Regione le proposte di programma annuale degli interventi di Costruzione e Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale.
2. La Regione, anche sulla base delle proposte dell'Azienda e delle eventuali osservazioni e modifiche che la Regione stessa riterrà di apportare, approva il programma annuale degli interventi di Costruzione e di Manutenzione Straordinaria della Rete Viaria Regionale e ne autorizza la realizzazione, anche parziale, con appositi provvedimenti secondo le disponibilità finanziarie dell'apposito capitolo di bilancio.
3. I programmi annuali relativi all'anno 2006 prevedono la destinazione di una somma per la realizzazione di Interventi straordinari imprevedibili in sede di programmazione annuale ed aventi carattere di urgenza o di somma urgenza.

#### **Articolo 21**

##### **Obbligo di collaborazione**

1. Le parti si impegnano a collaborare per consentire l'efficiente svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi oggetto del Contratto.
2. A tal fine, la Regione pone in essere, di intesa con l'Azienda, tutti gli atti necessari per consentire l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi oggetto di affidamento, ivi compresa, laddove ve ne fosse bisogno, la comunicazione ai terzi interessati dell'avvenuto subentro nelle funzioni e nei compiti amministrativi oggetto del Contratto.

## **Articolo 22**

### **Gestioni pregresse**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento della Gestione amministrativa della Rete Viaria Regionale determina il passaggio all'Azienda di pratiche e procedure già pendenti e relative a gestioni pregresse.
2. In esecuzione dell'obbligo di collaborazione di cui al precedente articolo, la Regione si impegna a trasferire le suddette pratiche secondo un principio di gradualità comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, tale da consentire alle parti di conoscere e di valutare il numero e la tipologia delle pratiche, di volta in volta trasferite all'Azienda, in forza di specifici e separati accordi, a partire dal trentesimo giorno decorrente dalla sottoscrizione del Contratto.
3. Le parti si impegnano a dare adeguata pubblicità agli utenti dell'avvenuto conferimento delle funzioni e delle modalità di presentazione delle istanze.
4. Le parti si danno atto che i costi relativi alle pratiche ed alle procedure amministrative, pendenti e relative alle gestioni pregresse, rientrano nelle previsioni del Piano economico-finanziario di cui all'art. 14.
5. La rendicontazione delle spese suindicate costituisce oggetto di specifico e autonomo documento presentato ogni anno contemporaneamente alla presentazione del conto consuntivo di tutte le spese di cui all'articolo 14 del presente Contratto.

## **Articolo 23**

### **Approvazione dei progetti e collaudo**

1. I progetti del Concessionario il cui importo dei lavori a base d'appalto sia pari o superiore a 1.500.000,00 di euro dovranno essere trasmessi al Comitato regionale per i Lavori Pubblici per il preventivo parere ai sensi della legge regionale 5/02.
2. Per il collaudo dei lavori di cui al precedente punto la Regione designerà i tecnici che faranno parte delle Commissioni di collaudo che saranno nominate dal Concessionario.

## **Articolo 24**

### **Poteri sostitutivi**

1. La Regione, nel caso di inadempienza dell'Azienda all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, darà formale comunicazione al Concessionario dell'avvio della procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 14/1999 ("*Poteri sostitutivi*"), fissando un termine congruo per l'adempimento degli obblighi contrattuali..

## **Articolo 25**

### **Recesso**

1. E' escluso il recesso dal Contratto.

## **Articolo 26**

### **Controversie pendenti**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la gestione e gli oneri a qualunque titolo connessi a contenziosi pendenti tra la Regione e terzi sono ad esclusivo carico della Regione.

## **Articolo 27**

### **Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia tra la Regione e l'Azienda scaturente dal Contratto si dà atto che la competenza è esclusiva del Foro di Roma.

## **Articolo 28**

### **Spese di registrazione**

1. Le spese di registrazione del Contratto sono a carico dell'Azienda.

## **Articolo 29**

### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel Contratto, le parti fanno espresso richiamo alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che le clausole contenute nel Contratto possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta Regionale.



### Articolo 30

#### Allegati

Costituiscono parte sostanziale e integrale del Contratto i seguenti allegati:

Allegato A – Delibera della Giunta Regionale n. .... del ....di affidamento in regime di concessione all'ASTRAL s.p.a. della Rete Viaria Regionale e di approvazione dello schema di Contratto.

Allegato B – D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 10 gennaio 2001 individuanti la Rete viaria regionale.

Allegato C - Delibera della Giunta regionale n. 257 del 2 maggio 2006 - "Demanio accidentale strade regionali trasferite dallo Stato".

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà, a verità ed a quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. .... del ...., e lo sottoscrivono con me, Ufficiale Rogante, qui di seguito ed in ogni pagina.

Il presente atto è scritto in parte con mezzi meccanici, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia, ed in parte a mano da me, Ufficiale Rogante, su numero ..... facciate e su numero ..... righe della presente facciata.

ASTRAL S.p.A.

REGIONE LAZIO

L'Ufficiale Rogante  
(.....) -+



ALLEG. alla DELIB. N. 492 *lu*  
DEL 3 AGO. 2006



**REGIONE LAZIO**

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

DIREZIONE REGIONALE DEMANIO, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

**Schema di Concessione Amministrativa per concessione di "beni del demanio regionale"**

(Art. 524 del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.)

*Concessione alla Soc. Astral Spa della rete viaria regionale per l'espletamento delle funzioni e dei compiti ad essa conferiti dalla L.R. n. 12/02 e di autorizzarne quindi la stipula*

**PREMESSO CHE** con la legge del 15 marzo 1997, n. 59 veniva sancita la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

**VISTO CHE** il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 conferiva funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO CHE** con la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 si provvedeva all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

**VISTO CHE** il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 individuava le reti autostradali e stradali nazionali, a norma dell'art. 98, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO CHE** con D.P.C.M. del 21.02.2000 si provvedeva ad individuare ed a trasferire, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 112/98 le strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

**VISTO CHE** con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 19.10.2000, n. 18 si stabilivano i criteri per l'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'art. 206 della suddetta L.R. 6 agosto 1999, n. 14;

**VISTO CHE** con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 10.04.2001 si individuava la rete viaria regionale, tra quella trasferita dallo Stato con D.P.C.M. 21.02.2000;

**VISTO** l'art. 124 della suddetta L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e s.m.i., che individua le competenze riservate alla Regione Lazio in materia di gestione della rete viaria regionale;

**VISTA** la legge regionale del 20 maggio 2002 n. 12 che, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale all'epoca vigente, nonché di quanto previsto dall'art. 194 della legge regionale 06 agosto 1999 n. 14, ha promosso l'istituzione dell'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.a.

**VISTO** il comma 1 ter dell'art. 2 della suddetta L.R. n. 12/02 il quale prescrive che la rete viaria regionale venga data in concessione all'Astral Spa per l'espletamento delle funzioni e dei compiti ad essa conferiti;

**VISTO** che la stessa legge regionale prescrive all'art. 6 che l'affidamento delle funzioni avvenga sulla base di "appositi contratti di servizi" da stipulare in conformità alle indicazioni contenute negli

atti di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria regionale adottati ai sensi dell'art. 124 comma 1 let. a) della l.r. 14/99;

**VISTO** l'atto costitutivo dell'Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A., atto notaio Mario Scattone del 15 ottobre 2002, rep. n. 31311, raccolta n. 7215;

**VISTA** la deliberazione Giunta Regionale n. 257 del 2 maggio 2006 – Istituzione dell'inventario generale dei beni immobili della Regione Lazio ed in particolare l'allegato A2 "Demanio accidentale strade regionali trasferite dallo Stato";

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6.09.2002 e successive modificazioni;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria n. 1 dell'11.11.04;

**RITENUTO** in ragione di quanto sopra, di dovere procedere, ai sensi dell'art. 524 del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i., alla concessioni in uso dei beni demaniali di che trattasi in quanto resta altresì salvaguardata la condizione prevista: "purché sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio";

**VISTO** che lo stesso regolamento prevede che ciò avvenga con apposita "concessione amministrativa" la cui stipula sia autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale;

**VISTA** la deliberazione G.R. n. del ..... con la quale è stata autorizzata la presente concessione.

#### **Si concede alla Soc. Astral S.p.a.**

- La rete viaria regionale come meglio descritta ed individuata nell'allegato A2 "Demanio accidentale strade regionali trasferite dallo Stato" alla deliberazione Giunta Regionale n. 257 del 2 maggio 2006;
- L'autorizzazione viene concessa per l'espletamento delle funzioni e dei compiti conferiti all'Astral Spa dalla L.R. n. 12/02 e a condizione che ad ogni modo ne "sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio";
- La concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla stipula del contratto di servizio, e potrà essere rinnovata con atto analogo;
- La presente concessione è a titolo gratuito. Il contratto di servizi prevede le somme dovute alla Regione Lazio per le attività affidate; negli atti di rinnovo potrà prevedersi un appropriato canone in ragione degli sviluppi delle attività che verranno svolte sulla rete viaria regionale e/o di eventuali variazioni della partecipazione della Regione Lazio nel capitale sociale;
- Il presente atto non prevede cauzioni;
- La Società concessionaria dovrà garantire la buona conservazione del bene e svolgere le attività affidate nel rispetto delle norme, tutte, che ne disciplinano la materia, sostituendosi alla Regione Lazio nella figura del "proprietario" e manlevando la stessa Regione Lazio da ogni responsabilità dalle stesse norme prevista in capo al proprietario della rete viaria.

